



A a ciò legittimata in forza dell'art. 2476 cc, ha evidenziato che C non avrebbe ottenuto tutela in sede di convalida, posto che la coamministratrice B avrebbe evidenziato come l'iniziativa intrapresa dall'altro amministratore sarebbe stata indebita, in quanto presa senza previa sua consultazione, opposizione valorizzata da A nel giudizio di sfratto in cui il Giudice adito non avrebbe provveduto alla convalida e all'emissione dell'ingiunzione di pagamento.

Considerata la necessità per C di ottenere il pagamento dei canoni, al fine di poter corrispondere le rate del rammentato mutuo, A ha lamentato come l'opposizione di B costituirebbe grave irregolarità gestoria foriera di pregiudizio per la società amministrata, irregolarità connotata da conflitto di interesse andando essa a vantaggio di B, essendo socia di quest'ultima la stessa F & C. sas, oltre che certo F B, convivente *more uxorio* della medesima B.  
In conclusione A ha chiesto la revoca cautelare dell'amministratrice B ai sensi dell'art. 2476 comma 3 cc.

\*\*\*\*\*

Costituendosi in giudizio, la resistente ha chiesto il rigetto della misura invocata da controparte, affermando come lo statuto di C, al proprio art. 17, prevederebbe che, in caso di amministrazione disgiunta, come nel caso di specie, sarebbe sempre possibile opposizione all'atto gestorio da parte di ciascun amministratore, dovendo decidere sull'opposizione i soci a maggioranza, opposizione giustificata anche dal fatto che ella non sarebbe stata messa al corrente preventivamente dell'iniziativa intrapresa contro la conduttrice, senza considerare che la stessa B avrebbe proposto, in qualità di amministratrice di D sas, di finanziare la società per far fronte ai suoi debiti nei confronti dell'istituto di credito mutuante.

A detta della convenuta l'intimazione di sfratto proposta senza il suo consenso avrebbe il secondo fine di ottenere la liberazione dell'immobile per poterlo vendere, con liberazione dal mutuo, a tutto vantaggio di certa F B D srl, socia della stessa ricorrente A amministrata dal fratello di D medesimo. Inoltre, anche l'odierna iniziativa giudiziale,



onde liberarsi della carica gestoria della convenuta, avrebbe un secondo fine manifesto per il fatto che ~~il~~ <sup>(D)</sup> ~~si~~ avrebbe rifiutato, pochi giorni prima dell'udienza di convalida, il pagamento del dovuto.

Infine, la convenuta ha evidenziato altro profilo di scorrettezza imputato al coamministratore e costituito nel fatto che, nonostante la proclamata esigenza di liquidità di ~~il~~ <sup>(C)</sup> ~~si~~, ~~il~~ <sup>(D)</sup> ~~si~~ avrebbe rifiutato indebitamente la restituzione da parte di ~~il~~ ~~si~~ ~~il~~ <sup>(C)</sup> ~~si~~, di cui egli sarebbe amministratore, alla stessa ~~il~~ <sup>(C)</sup> ~~si~~ del rimborso del finanziamento per euro 115.000,00.= eseguito dalla medesima, ~~il~~ ~~si~~ ~~il~~ ~~si~~.

\*\*\*\*\*

Si è costituito anche il curatore speciale di ~~il~~ <sup>(C)</sup> ~~si~~, il quale rimettendosi alla decisione del Tribunale e non nascondendo la perplessità che i comportamenti di ~~il~~ <sup>(B)</sup> ~~si~~ possano reputarsi guidati più da interessi propri che dall'interesse sociale, non ha mancato di evidenziare come lo statuto di ~~il~~ <sup>(B)</sup> ~~si~~ devolvrebbe la controversia alla decisione arbitrale e che, in ragione del meccanismo statutario di risoluzione del contrasto tra amministratori, ci si troverebbe dinanzi ad una ipotesi di probabile impossibilità di funzionamento della società, con conseguente suo stato di scioglimento, così dovendosi valutare la ricorrenza del presupposto della ammissibilità del rimedio cautelare intrapreso, mancandone la residualità.

Infine, il curatore speciale ha evidenziato che, fin dalla sottoscrizione del contratto di locazione, il possibile conflitto di interessi si sarebbe dovuto reputare conosciuto, cosicché prudentemente si sarebbero dovute introdurre nella relativa regolamentazione pattizia clausole di salvaguardia a tutela della posizione del locatore.

\*\*\*\*\*

Principiando dalle questioni in rito sollevate dalla curatela di ~~il~~ <sup>(L)</sup> ~~si~~, deve osservarsi che, a norma dell'art. 669 *quinquies* cpc, richiamato dall'art. 35 comma 5 D.lgs. n. 5/2003, in caso di controversia oggetto di clausola compromissoria, la domanda cautelare va proposta dinanzi al Giudice che sarebbe competente a conoscere il merito, prevedendosi in ambito societario la competenza cautelare



arbitrale unicamente nel caso di richiesta di sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari che siano state impugnate dinanzi agli arbitri in ragione della loro invalidità. Appare evidente che il giudizio introdotto da ~~\_\_\_\_\_~~ <sup>(A)</sup>, ai sensi dell'art. 2476 comma 3 cpc, pur sottoposto a clausola compromissoria statutaria (doc. n. 2 di fascicolo di parte resistente), non ha ad oggetto l'impugnazione di delibera assembleare, ma la domanda di revoca dell'amministratore per irregolarità gestorie, di modo che il Giudice adito deve reputarsi competente ad emettere la misura richiesta, essendo il Giudice che sarebbe stato competente a conoscere nel merito la controversia.

Quanto alla questione della residualità del rimedio azionato, deve rilevarsi che la misura invocata da ~~\_\_\_\_\_~~ <sup>(A)</sup> assume nel contesto del presente giudizio rilievo evidentemente anticipatorio, secondo il paradigma proprio dei provvedimenti di urgenza, visto il futuro intentando giudizio di merito che, in difetto di diversa precisazione, deve essere inteso come rivolto ad ottenere la revoca definitiva dell'amministratrice ~~\_\_\_\_\_~~ <sup>(B)</sup>, non essendo dedotta di pretesa risarcitoria rispetto alla quale la misura della revoca possa assurgere a rimedio conservativo.

Ciò detto, l'istanza di revoca urgente dell'amministratrice non può reputarsi processualmente condizionata dal fatto che lo statuto della società preveda un meccanismo interno di soluzione per il caso di contrasto tra gli amministratori, visto che detto meccanismo rimane rilevante unicamente nell'ambito del funzionamento della società, non essendo rilevante ai fini della valutazione della dedotta residualità cautelare, tenuto conto che ~~\_\_\_\_\_~~ <sup>(A)</sup> ha fatto ricorso alla strumento tipico previsto dall'art. 2476 comma 3 cc per le ipotesi di irregolarità gestorie. Neppure può precludersi il rimedio esperito in ragione della prospettata situazione di impossibilità di funzionamento dell'organo amministrativo ovvero dell'assemblea dei soci posto che il procedimento di volontaria giurisdizione, volto alla declaratoria della stato di scioglimento della società, non può reputarsi tale da escludere la possibilità di ottenere la revoca dell'amministratore che abbia posto in essere condotte gestorie foriere di pregiudizio.

\*\*\*\*\*

Venendo al merito della contesa, la doglianza esposta dalla socia di ~~\_\_\_\_\_~~ <sup>(C)</sup> consiste, nella sostanza, nel fatto che ~~\_\_\_\_\_~~ <sup>(B)</sup> si sarebbe opposta



indebitamente all'iniziativa presa dall'altro amministratore e legale rappresentante della società onde ottenere il rilascio dell'immobile condotto in locazione da ~~\_\_\_\_\_~~ (E) ed il pagamento dei canoni rimasti insoluti, così esponendo la società amministrata al pregiudizio relativo al ritardo nell'ottenimento della restituzione dell'immobile e relativo pagamento del corrispettivo di locazione.

Sebbene formalmente ~~\_\_\_\_\_~~ (B) ~~\_\_\_\_\_~~, secondo disciplina statutaria, ha la possibilità di opporsi all'atto gestorio di ~~\_\_\_\_\_~~ (C), dovendo la soluzione del conflitto essere rimessa all'assemblea dei soci, non di meno, ai fini che interessano, detta formale opposizione appare dettata dalla ricorrenza di un evidente conflitto di interesse, tale da rendere l'opposizione pretestuosa.

Infatti, appare necessario rilevare che in atti è pacifico che la conduttrice ~~\_\_\_\_\_~~ (E)

~~\_\_\_\_\_~~ (B) sia morosa nel pagamento dei canoni dovuti a ~~\_\_\_\_\_~~ (C)

che sussistendo tutto l'interesse per quest'ultima di ottenere lo sfratto per morosità ed il pagamento del corrispettivo, tanto più in una condizione di esigenza di liquidità al fine di far fronte alle proprie esposizioni debitorie, come pacificamente riconosciuto in giudizio. Inoltre, non si può sottacere che l'opposizione di ~~\_\_\_\_\_~~ (B)

ha finito non solo per pregiudicare gli interessi patrimoniali della società amministrata, ma anche per avvantaggiare i contrapposti interessi della conduttrice di cui sono soci, oltre che ~~\_\_\_\_\_~~ sas, amministrata a sua volta proprio da ~~\_\_\_\_\_~~ (E), anche ~~\_\_\_\_\_~~ (F) che non è contestato essere il convivente *more uxorio* della prima.

Ora è principio generale in materia di società di capitali che l'amministratore debba rispondere del pregiudizio arrecato all'impresa collettiva e derivante da condotte commissive o omissive connotate dal conflitto di interesse, posto che, seppure in tema di società a responsabilità limitata non è prevista la disciplina relativa all'obbligo risarcitorio quale è introdotta dall'art. 2391 cc per le società per azioni, la responsabilità risarcitoria medesima deve farsi rientrare nel dettato dell'art. 2476 cc, essendo tenuto l'amministratore a non porre in essere atti conflittuali con l'interesse della società amministrata, rientrando detto obbligo nel contesto del comportamento doveroso imposto dalla legge al fine di preservare il patrimonio sociale.

Infatti, l'opposizione della convenuta all'iniziativa giudiziale intrapresa, opposizione prontamente spesa nel procedimento di sfratto da ~~\_\_\_\_\_~~ (E) srl per impedire il rilascio e l'ingiunzione di pagamento, espone ~~\_\_\_\_\_~~ (C) al ritardo nella restituzione dell'immobile concesso in locazione, così pregiudicandosi l'interesse alla sua pronta



ricollocazione a fini remunerativi sul mercato, nonché al ritardo nel pagamento dei canoni impagati, utilmente impiegabili per far fronte alle esposizioni debitorie della società.

Ciò detto, le difese spese dalla convenuta non sono idonee a smentire il *fumus boni iuris* circa la sussistenza della grave irregolarità allegata in atti.

Infatti, non rileva la circostanza che la socia ~~\_\_\_\_\_~~ sas, per tramite della sua amministratrice ~~\_\_\_\_\_~~, abbia proposto di far fronte alle esigenze di liquidità dell'impresa con finanziamento della socia medesima, posto che non si vede il motivo per il quale, a fronte di un credito esigibile costituito dai canoni di locazione, ~~\_\_\_\_\_~~ si dovrebbe accollare un'ulteriore esposizione debitoria una volta ottenuto il finanziamento della socia.

Inoltre, la richiesta di rilascio dell'immobile condotto da ~~\_\_\_\_\_~~ srl è del tutto coerente con gli interessi della società interessata a ricollocare sul mercato il compendio onde ottenerne remunerazione, essendo questa la sua attività, non solo nel caso di vendita del compendio, ma anche nel caso di stipulazione di nuovo contratto di locazione con conduttrice solvibile e puntuale nel pagamento del corrispettivo, giustificandosi così l'affermato rifiuto frapposto da ~~\_\_\_\_\_~~ onde ottenere il pagamento dei canoni offerti da ~~\_\_\_\_\_~~ a condizione che ~~\_\_\_\_\_~~ rinunci a coltivare la sua pretesa di rilascio per inadempimento del contratto di locazione (doc. n. 4 di fascicolo di parte resistente).

Quanto al rifiuto frapposto da ~~\_\_\_\_\_~~, in qualità di amministratore della socia ricorrente, alla richiesta di restituzione a ~~\_\_\_\_\_~~ del rimborso del finanziamento fatto alla stessa da ~~\_\_\_\_\_~~, rimborso che si sarebbe dovuto postergare a norma dell'art. 2467 cc, viste le condizioni di criticità finanziaria della società amministrata, deve rilevarsi l'irrelevanza della difesa che non nulla toglie alla condotta di ~~\_\_\_\_\_~~, ostativa del recupero del cespite locato e dei relativi corrispettivi, eventualmente esponendo l'altro amministratore a responsabilità.

\*\*\*\*\*

Sussiste anche il presupposto del *periculum in mora*, posto che l'impedimento frapposto da ~~\_\_\_\_\_~~, nella condizione di sofferenza finanziaria di ~~\_\_\_\_\_~~, allegata dalla stessa convenuta, comporta il concreto pericolo di ulteriore



indebitamento, essendo verosimile che la situazione di conflitto di interesse descritto esponga l'impresa ad ulteriori ed ingravescenti pregiudizi.

\*\*\*\*\*

La natura anticipatoria della misura cautelare, per quanto già motivato, idonea a mantenere stabilità a prescindere dall'inizio della causa di merito, richiede la regolazione delle spese di lite secondo soccombenza, trovando applicazione l'art. 669 *octies* commi 6 e 7 cpc.

P.Q.M.

revoca la convenuta  dalla carica di amministratore di  srl;  
condanna  al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 545,00.= per esborsi ed euro 3.500,00.= per compensi, oltre accessori di legge.

Si comunichi.

Venezia, 16 giugno 2016

Il Giudice  
dott. Luca Boccuni

